



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

NO ALLA RIFORMA GIUDIZIARIA

di Tommaso Servetto

Tanto tuonò che piovve. L'antico aforisma ci annuncia la novella della separazione della carriera tra Giudici e Pubblici Ministeri di cui sento parlare da quando ho mosso i primi passi nel mondo della giustizia; cioè da 43 anni.

Personalmente non ho mai condiviso tale innovazione e l'ho sempre pubblicamente sostenuto come da ultimo nel n. 3 del 2021 su questo giornale. Rispetto le opinioni di chi sostiene la necessità delle riforme ma conservo il diritto di non dividerle.

Gli argomenti enunciati dai sostenitori della riforma sono sostanzialmente tre e precisamente:

1) Giudici e Pubblici Ministeri fanno lo stesso concorso sono colleghi e questo mina il principio della terzietà del Giudice.

2) Il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) organo di autogoverno dei magistrati è in balia delle

correnti (associazione di magistrati dalle diverse ideologie) che si spartiscono il potere ed i posti dirigenziali privilegiando la corrente più forte.

3) Il potere disciplinare sui Magistrati deve essere sottratto al C.S.M. perché il potere esercitato dalle correnti inciderebbe sul corretto giudizio disciplinare sul Magistrato favorendo un reciproco scambio di favori.

I motivi enunciati sono puramente ideologici, privi di sostanza concreta, cavalcano il malcontento dei cittadini spacciandoli come il toccasana per la giustizia ma, per il suo funzionamento, sono assolutamente irrilevanti.

Proverò a spiegare, dal mio modesto punto di vista, perché i 3 citati punti sono espressione di pura demagogia.

1) Giudici e Pubblici Ministeri fanno lo stesso concorso e sono colleghi. Questo cosa vuol dire? Fanno lavori diversi: uno fa le inda-

gini e sostiene l'accusa e l'altro giudica se l'accusa è fondata e se l'accusato deve essere condannato o assolto.

Anche gli avvocati fanno lo stesso esame e sono colleghi, e sovente amici, ma ciò non toglie che nella difesa di una parte non guardino in faccia nessuno. Spesso mi trovo ad essere avversario di un caro amico ma mi batto come un leone senza remore o riguardi. Perché per i Magistrati dovrebbe essere diverso?

Che non lo sia lo sta a dimostrare la grande percentuale di assoluzioni (circa la metà dei processi) che sono pronunciate dal Giudice, la quantità di provvedimenti di annullamento emessi dal Tribunale del Riesame. In questi casi non sono più colleghi?

Personalmente non ho mai ritenuto che una sentenza fosse il frutto della colleganza tra Giudice e Pubblico Ministero e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario.

L'amministrazione della giustizia appartiene alla cultura ed alla onestà intellettuale di chi pronuncia una sentenza e sostenere che un Giudice pronunci una sentenza solo per compiacere il Pubblico Ministero lo trovo offensivo.

Trovo poi singolare che ai vituperati Pubblici Ministeri, che devono stare lontano dall'organo giudicante perché possono inquinare le decisioni, sia consentito di essere nominati Giudici della Corte di Cassazione così come previsto dal novellato art. 106 della Costituzione. Evviva dopo la separazione c'è il ricongiungimento! I Pubblici Ministeri diventano Giudici con buona pace della separazione delle carriere.

2) Per il secondo argomento, relativo al potere delle correnti, la

ANNO XV
N. 4 - DICEMBRE 2025

■ Penale

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ■ Affidamento in prova all'estero | Pag. 2 |
| ■ Remissione di querela | Pag. 2 |
| ■ Amore per la vita | Pag. 3 |
| ■ Lesione con sfregio | Pag. 3 |
| ■ Massime | Pag. 2-3 |

■ Civile

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ■ Cinture di sicurezza | Pag. 4 |
| ■ Rsa: rette e responsabilità | Pag. 4 |
| ■ Vittime di reati violenti | Pag. 4 |

soluzione proposta, il sorteggio dei Magistrati che andranno a comporre il C.S.M., è evanescente.

Perché con il sorteggio si eliminerebbe la forza delle correnti? Una volta sorteggiati i nuovi componenti del C.S.M. si conteranno e formeranno il gruppo della originaria appartenenza e cioè il gruppo di Magistratura Democratica, di Unità per la Costituzione, Magistratura Indipendente e la corrente è bella che ricomposta.

Allora non è vero che l'obiettivo sia quello di eliminare la corrente ma, forse, quello di impedire a Magistrati di spicco, noti e apprezzati, di candidarsi a comporre il C.S.M. per impedire a loro di avere un potere direttivo nell'ambito della Magistratura.

Poi chi lo dice che il Magistrato sorteggiato, magari un ottimo Magistrato ed eccellente giurista, sia anche un buon gestore e capace organizzatore nella gestione degli incombenti del C.S.M.?

Conosco, e ho conosciuto, tanti pregevolissimi Giudici che non hanno mai ambito a cariche direttive consapevoli che giudicare è una cosa gestire l'organizzazione dei Giudici è un'altra e non tutti hanno le

medesime attitudini.

3) La sottrazione del potere disciplinare al C.S.M.

In questo caso è stata generata una anomalia davvero eccentrica. Si è costituita un'Alta Corte che giudicherà sui rilievi disciplinari dei Giudici sia in primo grado che in sede d'appello.

È come dire: un imputato condannato dal Tribunale può impugnare la sentenza davanti allo stesso Tribunale che lo ha condannato.

Non mi pare davvero ragionevole.

Nella sostanza quella che viene spacciata come una riforma della giustizia, finalizzata al suo migliore funzionamento, è una riforma ideologica della Magistratura che nulla ha a che fare col funzionamento della giustizia che sarà tale e quale a prima.

Non so bene perché ma ho paura dei cambiamenti puramente ideologici sbandierati con altre finalità per ottenere il consenso dei cittadini e pertanto il mio NO è convintamente contrario a questa riforma nel solco degli insegnamenti del mio saggio nonno che mi ripeteva: "A l'è mej la paura che la paura e 'l dann" (Meglio avere paura che la paura e il danno).

AUGURI A TUTTI



Affidamento in prova all'estero

Cass. Pen., Sez. I, Sent. 30.12.2024 n. 3762

di Roberta Angela Maccia

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha aperto nuove prospettive per l'esecuzione all'estero della misura alternativa dell'affidamento in prova a servizio sociale (art. 47 Legge 354/1975), realizzando un importante equilibrio tra l'esigenza di favorire il reinserimento sociale del condannato nel contesto territoriale di effettivo radicamento e la necessità di garantire l'effettività del controllo giudiziario.

Tale possibilità non costituisce un diritto 'automatico' ma è subordinata

alla rigorosa verifica dei presupposti sostanziali e procedurali. Innanzitutto, occorre che lo Stato estero sia membro dell'Unione Europea ed abbia recepito la decisione quadro 2008/947/GAI (nel caso in esame, Germania) oppure abbia stipulato specifici accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria. Inoltre, grava sul condannato l'onere di fornire diligentemente prova documentale dell'esistenza di una residenza stabile, dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e di tutti gli ulteriori elementi sulle proprie condizioni di

vita nello Stato estero che consentano al Tribunale di Sorveglianza la verifica dei presupposti legali per ivi disporre l'esecuzione della misura alternativa.

La sentenza n. 3762/2024 rappresenta così un importante tassello nell'evoluzione di un istituto che, pur mantenendo inalterati i suoi presupposti sostanziali, ha acquisito una dimensione europea che riflette i principi di cooperazione giudiziaria e reciproco riconoscimento che caratterizzano l'ordinamento dell'Unione.

Possibile la messa alla prova per lo spaccio lieve

Corte Cost., Sent. 1.7.2025 n. 90

di Roberta Di Meo

Con la sentenza n. 90/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis c.p. nella parte in cui escludeva il ricorso alla messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità. Tale preclusione era sorta dopo la legge del 13 novembre 2023 n. 159, che aveva innalzato il limite edittale massimo della fattispecie ex art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 da quattro a cinque anni di reclusione, superando il limite richiesto per l'accesso all'istituto della messa alla prova.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova, che aveva rilevato un'evidente incoerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità: la fattispecie di spaccio di stupefacenti di lieve entità, connotata da un trattamento sanzionatorio sensibilmente più

mite, veniva irragionevolmente esclusa dall'ambito applicativo della messa alla prova, mentre la più severamente sanzionata ipotesi di istigazione all'uso di stupefacenti continuava ad esservi compresa. Per la Corte Costituzionale, una simile disparità violava l'art. 3 della Costituzione, poiché l'assetto normativo determinava una disparità di trattamento priva di giustificazione logica, oltre a comprimere la funzione rieducativa richiamata dall'art. 27 della Costituzione.

La decisione della Consulta ripristina un equilibrio coerente nella materia degli stupefacenti, evitando automatismi e consentendo che anche nei casi di spaccio di lieve entità la valutazione sull'accesso alla messa alla prova torni ad essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Remissione di querela dopo il patteggiamento ed estinzione del reato

Cass. Pen., Sez. V, sent. 18.9.2025 n. 31266

di Alessio Pergola

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di Cassazione opera come causa di estinzione del reato – anche nell'ipotesi della ritenuta inammissibilità del ricorso – in considerazione del fatto che essa è sempre validamente effettuabile finché non sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di patteggiamento.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino aveva applicato all'imputato una pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di furto aggravato.

Tuttavia, era emerso che la persona offesa aveva rimesso la querela

proprio il giorno in cui era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e ciò non era stato tenuto in considerazione.

Veniva quindi proposto ricorso per Cassazione da parte della difesa dell'imputato.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha evidenziato come la remissione della querela può estinguere il reato anche se avviene dopo la sentenza di patteggiamento, purché prima che questa diventi irrevocabile. Questo principio, continua la Suprema Corte, vale anche nel giudizio di cassazione, finché non viene emessa la decisione che dichiara il ricorso inammissibile o lo rigetta.

Massime di Roberto Giordano

RIMOZIONE DI SIGILLI: PUO' ESSERE REATO ANCHE DOPO IL PROSCIoglimento

Cass. pen., Sez. III, Sent. 16.9.2025 n. 30906

La sentenza di declaratoria di prescrizione del reato, ancorché irrevocabile, non comporta automaticamente la cessazione degli effetti del sequestro probatorio, che rimane efficace fino a quando non intervenga un provvedimento formale di dissequestro.

Così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in questione, evidenziando sul punto come solo il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce così la configurabilità stessa del reato, anche ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati, evidenziandosi il venir meno delle esigenze di tutela sottese dalla norma violata, di natura funzionale e non meramente formale.

La Corte ha altresì osservato che, qualora il giudice di merito non si pronunciasse sul sequestro probatorio, è onere dell'interessato richiedere il dissequestro al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., affinché sia accertata l'illegittima protrazione del vincolo, sia disposta la revoca della misura e la restituzione delle cose sottoposte a sequestro e siano, conseguentemente, rimossi i sigilli.

INSISTENZA SU WHATSAPP: NON E' AMORE, E' REATO

Cass. pen., Sez. I, Sent. 3.10.2025 n. 32770

La contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen. mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia che, posti in essere ai danni di un singolo individuo, possono determinare reazioni tali da causare disordini per l'ordine pubblico in particolare.

La molestia viene definita come ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportuno la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea.

Secondo la Corte, pertanto, la reiterazione sgradita e petulante di messaggi e chiamate all'ex partner, anche se brevi, anche se non minacciosi, e anche su WhatsApp, integra la contravvenzione in questione, configurandosi tale condotta come molesta, in quanto supera il confine della libertà comunicativa e altera la sfera psichica della persona e ciò anche se in astratto il ricevente può silenziare o bloccare l'account indesiderato.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Pubblicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto
Direttore Responsabile Paola Zanolli
Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Sharon Conte - Roberta Di Meo - Roberto Giordano
Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Maltrattamenti anche dopo la separazione

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 5.5.2025 n. 16652

di **Roberta Angela Maccia**

In tema di maltrattamenti in famiglia, integrano il reato di cui all'art. 572 cod. pen., e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguono dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

La cessazione della coabitazione non elide la configurabilità del reato, poiché la disposizione incriminatrice, pur richiedendo nella sua formulazione letterale e nella sua ratio una convivenza in atto volta a sanzionare condotte maltrattanti la cui commissione è agevolata dal rapporto di stabile prossimità tra autore e vittima, trova applicazione anche

quando le condotte proseguono dopo la cessazione della convivenza, purché permanga il vincolo coniugale. Il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ex art. 387-bis cod. pen. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) concorrono tra loro, avendo differenti oggetti giuridici, rientrando il primo tra i delitti contro la famiglia e l'assistenza familiare e il secondo tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Il caso riguardava un soggetto condannato per maltrattamenti in famiglia, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, e violazione

degli obblighi di assistenza familiare. Le condotte vessatorie nei confronti della moglie proseguono anche dopo la cessazione della coabitazione. Inoltre l'imputato strumentalizzava il figlio minore, affidato in via esclusiva alla madre, per mantenere contatti con la moglie e minacciarla.

Il nostro ordinamento non tollera che la fine della convivenza diventi un'occasione per intensificare le condotte vessatorie, e garantisce una tutela penale continuativa che accompagna le vittime durante tutto il percorso di uscita dalla violenza domestica. La strumentalizzazione dei figli minori viene inoltre riconosciuta come forma particolarmente grave di maltrattamento, che danneggia non solo la vittima diretta ma anche i bambini coinvolti.

LESIONE CON SFREGIO AL VISO: VIA LIBERA ALL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ

Co. Costituzionale, sent. 20.6.2025 n. 83

di **Alessio Pergola**

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità dell'art. 583-quinquies del codice penale, che punisce chi provoca una deformazione o uno sfregio permanente del viso, reato introdotto nel 2019.

Tre giudici (Taranto, Bergamo e Catania) hanno sollevato dubbi sulla norma, ritenendo che la pena prevista – da 8 a 14 anni di reclusione – fosse troppo rigida e sproporzionata, anche in considerazione del fatto che, sotto il profilo testuale, non vi fosse distinzione alcuna tra sfregio (meno grave) e deformazione (più grave).

Nelle ordinanze di rimessione veniva inoltre contestato il fatto che la pena accessoria – l'interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno – fosse obbligatoria e senza possibilità di valutazione da parte del Giudice in ordine all'applicazione o meno, al caso concreto.

La Corte – pur riconoscendo che il Legislatore, nell'esercizio del potere legislativo, può ben punire severamente queste condotte, perché lesive di un bene primario quale l'identità personale rappresentata dal volto – ha tuttavia evidenziato come una pena minima così elevata, unita all'impossibilità di ridurla tramite bilanciamento (trattandosi di fattispecie autonoma e non aggravante del reato di lesioni), ben avrebbe potuto condurre a punizioni eccessive e non proporzionate ai fatti emersi nel corso del procedimento.

Richiamando precedenti analoghi, la Corte ha stabilito che è necessario introdurre una c.d. "valvola di sicurezza", cioè un'attenuante speciale che permetta al giudice di diminuire la pena fino a un terzo nei casi di "lieve entità", così garantendo l'applicazione del principio di "personalizzazione", "gradazione" ed "individualizzazione" della pena.

Anche sulla pena accessoria la Corte ha riscontrato profili di incostituzionalità: la sua perpetuità e automaticità violano i principi di proporzionalità e di funzione rieducativa della pena.

La Corte, quindi, mantiene la pena accessoria, ma ne elimina il carattere obbligatorio e permanente: il giudice potrà applicarla e stabilirne la durata caso per caso.

ALTERARE UNA PROCURA COMPORTA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO A UN ANNO E SEI MESI!!

Cass. Civ., Sez. Unite, Ord. 1.10.2025 n. 26473

di **Simone Malfatto**

La Cassazione è intervenuta sulla questione afferente alla severità del trattamento disciplinare che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di dover applicare con riferimento alla condotta di un professionista che ha falsificato una procura alle liti, ovvero, che ha alterato quel documento che più di tutti conferisce al Legale il potere di agire in nome e per conto del proprio Assistito, esercitando diritti che la legge definisce "personalissimi".

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l'entità della sanzione comminata, ovvero, un anno e sei mesi di sospensione, è pienamente giustificata dalla piena consapevolezza della condotta di falsificazione della procura alle liti e dalla gravità di un comportamento che si ripercuote inevitabilmente sulla dignità, sulla onorabilità e sulla rispettabilità della professione, in quanto idonea a sminuire la credibilità dell'intera categoria.

Una storia di amore per la vita

di **Flavio Campagna**

Ci sono storie che un avvocato non archivia mai. Non finiscono con una sentenza, né si esauriscono tra le righe di un fascicolo processuale. Continuano a vivere sulla pelle, nei pensieri, nel senso di giustizia che ci spinge a indossare la toga ogni giorno. La storia di BarbaCarlo è una di queste.

Non scrivo queste righe come il suo difensore in un'aula di tribunale, ma come l'uomo che, al di là del ruolo, ha visto un uomo, un marito e un padre essere strappato alla sua vita da quello che ritiene un errore giudiziario. Ho conosciuto BarbaCarlo non come un imputato, ma come una persona integra, la cui esistenza è stata frantumata da una condanna che non gli apparteneva. Il mio compito, da quel momento, non è stato più solo difendere un cliente, ma sostenere un uomo nel suo calvario.

Ricordo ancora il giorno in cui l'ho accompagnato alle porte del carcere. È un momento che segna un confine invalicabile tra

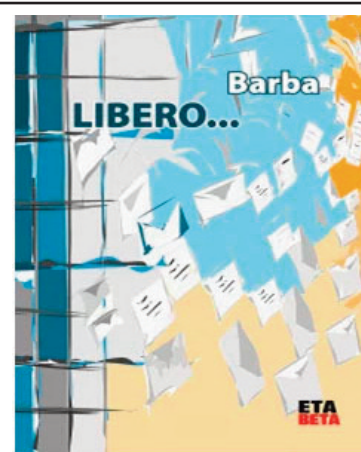
un prima e un dopo, non solo per chi entra, ma anche per chi resta fuori con il peso di una sconfitta che sa di ingiustizia. In quell'istante, la mia professione ha assunto il suo volto più umano e doloroso: quello di testimone impotente di fronte a un meccanismo che, una volta avviato, sembra inarrestabile. In quegli anni, la mia assistenza non si è limitata alle strategie legali; si è nutrita di attese, di telefonate, di colloqui in cui le parole cercavano di costruire un ponte sopra l'abisso della separazione.

Ho condiviso la sua sofferenza, quella di un uomo costretto a misurare il tempo in giorni che non passano, lontano dalla compagnia di una vita che, come scrive lui stesso, "ha fatto la galera con me", portando fuori dalle mura il peso dell'assenza, della paura e della dignità da difendere. Ho visto il dolore silenzioso nei suoi occhi quando parlava dei figli: una figlia diventata donna senza che lui potesse festeggiare i suoi diciotto anni,

un figlio cresciuto a cui ha dovuto insegnare di nuovo il linguaggio della paternità. Questi sono i costi invisibili di una condanna, quelli che nessuna corte potrà mai risarcire.

L'aspetto più crudele della sua detenzione è stato il paradosso esistenziale che ha dovuto affrontare. Il nostro ordinamento penitenziario si fonda sul principio della rieducazione, ma come può "rieducarsi" un uomo che si professa innocente? Come si può partecipare a un percorso di correzione senza riconoscere un errore da cui emendarsi? La sua "protesta di innocenza", definita dalla giurisprudenza un "diritto incontestabile", si è trasformata in una quotidiana lotta per non smarrire la propria identità, per non cedere alla tentazione di un'ammissione di comodo che avrebbe significato tradire se stesso.

Oggi sono ancora al suo fianco, non più solo come avvocato, ma come chi osserva con ammirazione il suo faticoso ritorno alla vita. Un ritorno che



non è un traguardo, ma un nuovo inizio, pieno di sfide, di memorie dolorose ma anche di una ritrovata capacità di apprezzare le piccole cose. Questo libro non chiede vendetta, ma ascolto. Vi invita a entrare nella storia di un uomo che, pur avendo conosciuto la prigione, ha trovato nella scrittura la forma più autentica di libertà. La sua voce merita di essere ascoltata, perché ci ricorda che la dignità umana può resistere anche all'ingiustizia più profonda.

Il trasportato che non indossa la cintura di sicurezza è corresponsabile

Cass. Civ. Sez. III - Sentenza n. 26723/2025 in data 4/10/25

Cass. Civ. Sez. III - Ordinanza n. 26656/2025 in data 3/10/2025

di Laura Peyra

La Corte di Cassazione con i citati provvedimenti si è pronunciata sui frequenti casi di domande di risarcimento dei danni fisici avanzate da persone trasportate su veicoli senza cinture di sicurezza allacciate.

Con la sentenza n. 26723/2025 la Suprema Corte di Cassazione accogliendo il ricorso proposto contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano, ha ribadito che "Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno".

Nel caso di specie la ricorrente, trasportata sul sedile posteriore di una autovettura il cui conducente a causa di una condotta di guida imprudente perdeva il controllo del veicolo, che si ribaltava e fuoriusciva dalla sede stradale, subiva gravi lesioni.

Il Tribunale di Milano adito dalla danneggiata per ottenere il risarcimento dei danni, accoglieva la domanda attribuendole però un concorso di colpa dell'80% per il mancato uso della cintura di sicurezza.

Ancora peggiorativa è stata la decisione della Corte d'Appello di Milano che, in accogliendo l'appello incidentale della compagnia assicurativa, riconosceva il concorso di

colpa della trasportata priva di cintura di sicurezza addirittura nella misura del 90%.

Fermo restando che il conducente del veicolo deve controllare prima di iniziare la marcia che questo avvenga in conformità delle regole di sicurezza e esigere che i trasportati indossino le cinture di sicurezza, nel caso di specie "l'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente".

La Corte d'Appello, nell'addebitare alla danneggiata trasportata il concorso di colpa nella misura del 90 %, ha svolto una motivazione esclusivamente incentrata sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della stessa, senza effettuare alcuna comparazione tra la condotta della danneggiata e quella del conducente per la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza a causa della presenza a bordo di un trasportato privo delle cinture di sicurezza allacciate".

La Corte di legittimità ha dunque accolto il ricorso, cassato la sentenza di secondo grado e rinviato alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per il nuovo esame della fattispecie, conformemente ai principi enunciati.

Anche l'altra interessante pronuncia in materia della Suprema Corte (ord. n. 26656/2025) enuncia e ribadisce il potere/dovere tanto del Giudice di primo grado quanto del Giudice d'Appello

di accertare la "causa prossima di rilievo" dell'evento dannoso ovvero "accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno".

Il Giudice dovrà anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini, quantificare l'incidenza causale dell'accertata negligenza del trasportato che non indossava la cintura di sicurezza nella produzione dell'evento dannoso.

Nel caso di specie il trasportato ha agito giudizialmente nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della sua assicurazione, riconosciuto responsabile al 50% nella causazione del sinistro, e non nei confronti del conducente del veicolo sul quale era trasportato, vedendosi così respingere la domanda risarcitoria in tutti i gradi di giudizio.

Non avendo citato il conducente non può trovare applicazione la giurisprudenza secondo la quale qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione, non solo del trasportato, ma anche del conducente, "fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento".

RSA: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Cass. Civ., Sez. III, Ord. 29.9.2025 n. 26320

Con l'ordinanza n. 26320 depositata il 29/09/2025 dalla Corte di Cassazione viene ribadito un principio fondamentale in tema di responsabilità delle strutture assistenziali: quando una persona anziana o non autosufficiente viene accolta in una casa di riposo, la struttura assume un obbligo di protezione e sorveglianza che non può essere eluso o ridotto dalle clausole regolamentari interne o dalle dichiarazioni iniziali dei familiari sullo stato di salute dell'ospite. I giudici hanno stabilito che l'ente è civilmente responsabile per l'omessa vigilanza, confermando che il contratto di ricovero comprende non solo prestazioni di cura e assistenza, ma anche il dovere di custodia e controllo continuo. Vi è dunque una responsabilità oggettiva in capo alla struttura, quale ente che agisce pure tramite i propri dipendenti.

La vicenda esaminata riguardava la morte di un'anziana affetta da gravi patologie (invalida al 100%, perché affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo), ricoverata nella struttura da oltre un anno e mezzo, allontanata dalla struttura e rinvenuta senza vita a breve distanza.

RETTA RSA A CARICO DELLO STATO
Corte d'Appello di Milano, Sent. 9.6.2025 n. 1644

Con la sentenza n. 1644 del 9 giugno 2025 la Corte d'Appello di Milano affronta il problema del pagamento della retta mensile delle RSA da parte degli ospiti affetti da gravi patologie degenerative.

Il caso esaminato riguarda la validità o meno dell'obbligo, sottoscritto dal figlio di una donna affetta da demenza senile e altre pluri patologie, all'atto dell'entrata della madre nella RSA, di corrispondere il pagamento della retta.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto valido l'impegno sottoscritto dal figlio in quanto, a suo dire, le patologie che affliggevano la donna (demenza senile, deficit cognitivo, diabete mellito, pancreatite cronica, uveite, problemi di vista) non erano particolarmente invalidanti e non sussisteva un legame inscindibile tra prestazioni sanitarie e assistenziali.

Di diverso avviso i Giudici di Appello che, accogliendo l'appello proposto dal figlio della donna hanno dichiarato nullo l'impegno al pagamento della retta che questi si era assunto. In particolare, i Giudici di Appello hanno richiamato i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale "le prestazioni socioassistenziali a elevata integrazione sanitaria sono presenti ogni qualvolta le prestazioni sanitarie non possono essere eseguite se non congiuntamente all'assistenza socioassistenziale".

Ciò si verifica quando le prestazioni socioassistenziali sono interconnesse e legate da un profondo vincolo di necessità e strumentalità alle prime da doversi riconoscere come loro parte integrante ed essenziale per assicurare la salute della persona interessata.

In tale ipotesi la retta delle RSA, o di un'altra struttura con la stessa funzione, e in generale l'onere economico delle prestazioni socioassistenziali, sono completamente a carico della pubblica amministrazione e cioè del servizio sanitario Regionale.

La Suprema Corte, ha chiarito che l'impossibilità di separare le cure medico-sanitarie dall'assistenza di altro tipo sussiste anche nel caso in cui il paziente è destinatario di un "piano terapeutico personalizzato non connotato da occasionalità".

Si segnala inoltre che, con la sentenza citata, la Corte d'Appello di Milano ha precisato che "l'incorporazione funzionale dell'assistenza socioassistenziale con quella sanitaria può verificarsi in presenza di diverse malattie degenerative, come la demenza senile, e non esclusivamente nel caso di una persona con l'Alzheimer".

Vittime di reati violenti: bocciate le limitazioni previste dalla legge italiana

Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Sez. X - Ord. 02/05/2025 - Causa C-640/24

La vicenda trae origine dalla causa intrapresa da genitori e nonni di una coppia, vittime di omicidio, e dal fratello di una delle vittime. Questi avevano chiesto allo Stato il risarcimento dei danni patiti stante la mancanza di mezzi in capo all'omicida.

La questione giunge alla Corte di Cassazione, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ritiene illegittima la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalle "vittime collaterali", ovvero da persone non direttamente lese.

L'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 122/2016, che ha recepito la direttiva europea 2004/80 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, prevede infatti che, in caso di decesso della vittima, il risarcimento deve essere corrisposto solo al coniuge superstite e ai figli della vittima e, unicamente in mancanza di questi ultimi, al padre e alla madre della vittima, nonché, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle, purché, al momento dei fatti, essi convivessero con la persona deceduta e fossero a suo carico.

Ne consegue, nel caso di specie, che, sebbene i genitori abbiano diritto a un indennizzo per il decesso della loro figlia, essi non vi avrebbero invece diritto per il decesso della loro nipote, mentre il fratello e zio di tali vittime non potrebbero, in alcun caso, essere indennizzati.

Per la Corte Europea un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all'esistenza o all'entità dei danni, non tiene conto della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per i familiari e pertanto non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale, risultando in contrasto con le finalità della direttiva europea.

L'indennizzo deve valutare le situazioni in modo specifico, senza escludere automaticamente alcuni parenti che potrebbero essere stati molto legati alla vittima e subire un grave danno.